

COMUNE di CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE.

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Obiettivi</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Accordi e Intese</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Programma annuale delle installazioni</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Autorizzazioni edilizia</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Installazione di impianti. Titolo autorizzatorio</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Censimento delle stazioni radio base esistenti</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Controlli e monitoraggi</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Disposizioni tecniche</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Localizzazione topografica</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Concentrazione delle antenne su una stessa struttura</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Divieti</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Obblighi per la realizzazione</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Programmi di risanamento</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Sanzioni</i>

CAPO 1 PREMESSA

Art. 1. Obiettivi

1. Con il presente regolamento il Comune di Cesenatico, in osservanza al contenuto e al disposto della Legge Regionale n. 30/00 e s.m.i., intende dare regolamentazione alla installazione, nel proprio territorio, degli impianti diretti alla diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, garantendo, in applicazione del principio della cautela, la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, mirando alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature pubbliche nonché attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
2. Per i fini di cui al comma 1 il presente regolamento detta le norme per la localizzazione e distribuzione degli impianti fissi per la telefonia mobile nonché per la collocazione degli impianti mobili, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati nella normativa statale e perseguendo gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1) della Legge Quadro n.36/2001. Dispone infine in relazione al monitoraggio ed al controllo delle emissioni elettromagnetiche e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione.

Art. 2. Accordi e intese

1. L'Amministrazione Comunale, anche ai sensi dell'art 19 L.R. Emilia Romagna n. 30/02, redige un protocollo d'intesa, da sottoporre agli altri soggetti coinvolti nell'iter autorizzatorio per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile (ARPA, AUSL e i soggetti titolari di concessione ovvero i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia mobile) al fine di:
 - a) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche, sia attraverso il più razionale inserimento degli impianti nel territorio, ai fini della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici da parte delle popolazioni interessate, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sia attraverso l'uso delle tecnologie più avanzate e innovative disponibili e sia attraverso eventuali interventi di risanamento, fermo restando la necessità di salvaguardia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione / autorizzazione);
 - b) garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, privilegiando la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune anche attraverso l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici;
 - c) favorire il monitoraggio degli impianti, nelle modalità e nei termini previsti dal presente regolamento e/o dalla convenzione e/o dal protocollo d'intesa che verranno stabiliti da ARPA in

- collaborazione con il Comune, AUSL, per garantire il costante rispetto dei valori fissati dal legislatore nazionale;
- d) garantire una costante informazione delle popolazioni interessate con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.

CAPO 2

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 3.

Programma annuale delle installazioni

1. Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla esposizione della popolazione, i gestori di rete per telefonia mobile presentano all'Amministrazione Comunale, entro il 30/09 di ogni anno, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive, un Programma annuale (in tre copie) per l'installazione degli impianti fissi e mobili da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettronici, come previsto dalla normativa vigente.
2. Il programma annuale, oltre ad indicare la localizzazione degli impianti (siti puntuali), individua aree circoscritte (di raggio non superiore a 200 m.) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standards previsti dalla concessione ministeriale, prevede di installare delle stazioni radio base (aree di ricerca). Il Programma, completo dei dati precedentemente richiamati, verrà consegnato su supporto cartaceo ed informatico.
3. Il Comune, acquisito il parere di ARPA e AUSL, approva il Programma complessivo entro i successivi 90 giorni. L'approvazione può riguardare anche singole parti del Piano.
4. L'amministrazione Comunale s'impegna a pubblicizzare e a rendere accessibili a tutti i soggetti interessati (cittadini , comitati, rappresentanti di quartiere ecc) i piani annuali e le singole installazioni nonché a rendere partecipate le forme di monitoraggio, con le forme previste dalla Legge Regionale 30/02. Resta salvo il diritto a presentare osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto .

Art. 4.

Autorizzazioni edilizie

Le installazioni che comportino la realizzazione di opere edilizie, ovvero cambio di destinazione d'uso, sono soggette al rilascio degli ordinari provvedimenti in materia edilizia, previsti dalla L.R 31/02, in base alla caratteristica dell'intervento.

Art. 5

Installazione di impianti. Titolo autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e più in generale ogni forma di intervento sull'impianto fisso di telefonia mobile , oltre ad ottenere idoneo titolo edilizio come sopra precisato, devono essere autorizzati. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale.

2. Il gestore deve presentare l'istanza volta al rilascio della prescritta autorizzazione allo Sportello Unico, correlandola obbligatoriamente con la documentazione indicata dal legislatore regionale (art. 8 Legge Regionale n. 30 del 25 novembre 2002) e con la dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità delle altezze, delle distanze dalla SRB degli edifici limitrofi, nonché la loro destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale.

3. L'Amministrazione, per mezzo di propri dipendenti, effettua preventivamente alla trasmissione dell'istanza ad ARPA e AUSL, la verifica della veridicità del dato fornito. In ipotesi di non conformità l'istanza sarà immediatamente rigettata e dell'accaduto saranno notiziate la Procura della Repubblica competente, ARPA e AUSL, oltre al gestore.

Resta salva la possibilità per quest'ultimo di presentare una nuova istanza.

In ipotesi di conformità del dato l'istanza sarà trasmessa ad ARPA e AUSL nonché agli uffici comunali competenti al fine di ottenere il rilascio di:

- parere ARPA e AUSL (atti endoprocedimentali di obbligatoria acquisizione);
- titolo edilizio abilitativo, di cui al precedente art 4 ;
- parere dell'ufficio competente relativo alla compatibilità con il vigente regolamento

4. Il Comune, acquisito il parere dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L., con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. 31/02.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma, se completo di tutta la necessaria allegazione. Il titolo contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

6. Al medesimo procedimento autorizzatorio sono sottoposte le modifiche degli impianti esistenti, ossia ogni e qualsiasi intervento dell'impianto che faccia prevedere teoricamente una variazione del C.E.M. in prossimità di locali adibiti a permanenza di persone superiore alle 4 ore. Si precisa inoltre che, al fine di misurare a livello strumentale la variazione di campo elettromagnetico, il monitoraggio dello stesso andrà effettuato dapprima ad impianto attivo e successivamente ad impianto spento.

7. In casi particolari, valutati discrezionalmente dall'amministrazione in relazione agli obiettivi di cui all'art 1 del presente regolamento, singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al precedente art 3 ultimo comma e con le modalità di cui al presente articolo .

8. Per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo i termini decorrono dalla data di protocollazione dell'istanza .

9. In ogni caso sopra previsto - ossia per le autorizzazioni del Programma, per le autorizzazioni di siti puntuali e per le modifiche degli impianti esistenti - il responsabile del procedimento può richiedere, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda, eventuale integrazione della documentazione. In tal caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione ridecorrono dall'inizio.

La possibilità di integrazione è comunque esclusa nell'ipotesi di dato riguardante l'altezza dichiarata in istanza che risulti non conforme.

10. L'installazione di stazioni mobili avviene in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa compatibilità con la carta di vulnerabilità del territorio e del regolamento. La domanda dovrà essere presentata corredata da pareri ARPA ed Azienda USL. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può

chiedere al gestore una diversa localizzazione . Le stazioni mobili non possono rimanere in essere per più di sei (6) mesi dalla comunicazione di attivazione che dovrà pervenire al Comune entro 20 gg. dalla data di autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

In ogni caso, al termine prefissato dal precedente comma l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria d'impegno alla rimozione.

11. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura autorizzativa. L'autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione/ disattivazione ciclica e non renderà necessaria ulteriore autorizzazione, purchè non intervengano modifiche strutturali e radioelettriche nell'impianto e/o modifiche normative o regolamentari.

12. La richiesta di installazione di microcelle, oltre alla documentazione prevista al comma 2, deve essere corredata da:

- scheda tecnica comprensiva di tutti i dati radioelettrici dell'antenna in oggetto;
- relazione tecnica contenente le previsioni di impatto elettromagnetico stimato;
- misure del fondo elettromagnetico;
- dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale, assevera la conformità delle distanze tra il sito d'installazione e gli edifici limitrofi, dichiarate all'interno del progetto.

CAPO 3

PROCEDURE DI CENSIMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 6.

Censimento delle stazioni radio base esistenti

1. Al fine di pianificare lo sviluppo delle stazioni radio base, i soggetti gestori in rapporto alla situazione esistente, si impegnano entro il 30 settembre di ogni anno a fornire tutti gli elementi per l'aggiornamento del catasto degli impianti per la telefonia mobile attivi (tale documentazione dovrà essere inviata dell'ufficio competente del Comune di Cesenatico, in formato cartaceo e digitale).

2. Tramite l'applicazione dei modelli matematici e dei dati forniti dalle ditte proprietarie l'Amministrazione individua le zone di attenzione teoriche (aree con esposizione potenziale superiore ai 3 V/m, pari a metà del valore di attenzione previsto dalla normativa nazionale e corrispondente a 6 V/m).

Art. 7.

Controlli e monitoraggi

1. Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per competenza in materia all'organo istituzionalmente preposto (ARPA), con cui l'Amministrazione si impegna in tempi utili a stipulare apposita convenzione che regoli, tra gli altri aspetti:

- a) modalità di controllo teorico (quello effettuato solo sulla carta);
- b) modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti, e a quelli che abbiano subito una qualsiasi modifica, posti nelle cosiddette "zone di attenzione teoriche" cui all'art. 6 del presente Regolamento;

- c) numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli impianti esistenti e alle modifiche e/o variazioni intervenute;
 - d) tempi e modalità necessari per i monitoraggi e controlli da effettuarsi con urgenza, segnalati dall'Amministrazione Comunale.
2. I controlli e monitoraggi delle emissioni elettromagnetiche, nei limiti e per gli aspetti consentiti dalla Legge e non riservati esclusivamente all'ARPA, possono essere affidati dall'Amministrazione Comunale anche a soggetti con cui il Comune di Cesenatico stipulerà apposita convenzione.
- Tramite la predetta convenzione verranno regolamentate, tra gli altri aspetti:
- a) modalità di controllo e/o cosiddetto teorico;
 - b) metodi e strumenti utilizzati per i controlli e monitoraggi;
 - c) modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti, agli impianti cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento, e agli impianti che abbiano subito modifiche e/o variazioni;
3. Nell'ipotesi di controlli e monitoraggi affidati dall'Amministrazione Comunale e svolti da altri soggetti convenzionati, nel caso in cui si riscontri un superamento della soglia dei 3 V/m, sarà affidata all'ARPA la verifica dei parametri, nei tempi e nei modi previsti nell'apposita convenzione con ARPA.
4. Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza di persone superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori a 3 V/m, i rilevamenti andranno ripetuti con una certa frequenza, nel periodo di maggior traffico telefonico
5. Nel caso in cui l'ARPA rilevi la violazione dei parametri di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all'Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di cui al presente Regolamento.
6. I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TECNICHE E LIMITAZIONI

Art. 8

Disposizioni tecniche

1. Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste nel presente Regolamento. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di locali adibiti a permanenza non inferire a quattro ore giornaliere, il gestore provvede alla modifica, previa comunicazione al Comune, all'Arpa e all'Azienda Usl.

Art. 9

Localizzazione topografica

L'installazione di impianti di trasmissione relativi ad apparati di telefonia cellulare (macrocelle) deve essere localizzata in siti con altezza maggiore rispetto ad aree ed edifici confinanti e posti nel raggio di ml. 200; inoltre l'orientamento delle antenne di trasmissione, non dovrà interferire, per quanto possibile, con i volumi all'interno dei quali si prevede un campo elettrico pari a 3 V/m, determinati nei pareri redatti da Arpa ed Azienda Usl, con ambienti e/o locali con permanenza di persone prolungata

(superiore alle 4 ore), e secondo l'impostazione contenuta nella relazione tecnica agli atti dell'ufficio competente.

Art. 10

Concentrazione delle antenne su una stessa struttura

1. Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti degli edifici, l'Amministrazione Comunale, sulla base del programma annuale delle installazioni può richiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, su cui installare più impianti indipendenti utilizzabili dai diversi gestori, regolamentandone la disposizione, tenendo conto della risultante dei campi elettromagnetici. Deve comunque essere tale da garantire il principio di minimizzazione dell'esposizione.
2. Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base è validato da una relazione di ARPA, AUSL e Servizio competente del Comune.
3. Sempre al fine di evitare il proliferare sui tetti degli edifici, l'Amministrazione Comunale potrà segnalare proprie aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc. sulle quali possono essere installate antenne radio base singole o concentrate nonché microcelle.
4. Nell'ipotesi di concentrazione di stazioni radio-base, ferme restando le forme di controllo previste dal presente Regolamento e in aggiunta a queste, l'Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. Le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private situate nella stessa zona di influenza.

Sono inoltre preferibili:

- aree tecnologiche individuate dagli strumenti urbanistici;
 - rotonde stradali di ampie dimensioni al centro delle quali collocare strutture apposite.
- Tali aree sono quelle per le quali è più facilmente praticabile l'azione di razionalizzazione degli impianti con aggregazione di più gestori.

Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Dovranno essere rispettati i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto.

Art. 11.

Divieti

1. Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa (Legge Regionale 30 del 31 ottobre 2000 Art. 9 comma 2, Delibera di Giunta Regionale n°197/2001 Art. 9), in corrispondenza dei siti sensibili (strutture sanitarie, scolastiche e assistenziali) è fatto divieto di:

- a. installare SRB ad una distanza inferiore a 35 m dal perimetro del sito stesso, considerando anche eventuali pertinenze esterne;
- b. installare SRB ad una distanza inferiore a 150 m dal perimetro, considerando anche eventuali pertinenze esterne. In alternativa alla distanza suddetta, l'installazione dovrà garantire un dislivello, tra il centro elettrico del sistema trasmissivo e l'ultimo piano calpestabile del sito sensibile in oggetto di almeno 17 m;
- c. installare microcelle a distanze inferiori a 5 m dal perimetro del sito stesso, considerando anche eventuali pertinenze esterne.

Si precisa che i divieti riportati sono le risultanze dello studio compiuto sull'intero territorio comunale, e che la documentazione è stata acquisita dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Cesenatico ed è parte integrante del presente regolamento.

2. E' fatto altresì divieto di installare stazioni radio base e microcelle nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale di cui al D.Lgs 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ; in particolare il divieto di installazione è relativo alle aree e agli edifici sottoposti a vincolo ed esattamente descritti nella cartografia allegata al presente regolamento e parte integrante dello stesso.

Art. 12

Obblighi per la realizzazione

1. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

2. Dovrà essere in generale mitigato, per quanto possibile, l'impatto visivo, in particolare nella zona del Centro Storico e dovrà comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

3. Per le installazioni, in considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, il titolo abilitativo dovrà prevedere il ripristino in buono stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante; tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

4. Dovrà essere usata la migliore tecnologia disponibile per ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle compatibilità economiche e sociali.

CAPO 5

PROCEDURE DI RISANAMENTO

E SANZIONI

Art. 13

Programmi di risanamento

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni del presente regolamento e la vigente normativa in materia sono ricondotti a conformità ovvero risanati o delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo normativo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.

3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'A.R.P.A. e dell'A.U.S.L. con le modalità di cui alle precedenti norme .

4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta (30) giorni dalla loro realizzazione.

Art. 14
Sanzioni

1. In ottemperanza agli artt 16 e 17 della L.R. che riconoscono la competenza del Comune ad irrogare le sanzioni si prevede quanto di seguito. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa previste dalla L.R da € **2.582,28** a € **10.329,14**. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che, nei termini previsti dalla presente Legge, presentano alle competenti autorità i Piani di Risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento, ex Art. 11 del presente Regolamento, è punito, previa diffida ad adempire entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.

3. Chiunque installa impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2582,28 a € 10329,14. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso.

4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi Art. 4 comma 7 per gli impianti di telefonia mobile.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzativi da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.